



# **CITTA' DI NOVATE MILANESE**

Provincia di Milano

REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA  
SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di CC n. 39 del 21/04/2009

## INDICE

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

### **CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Sez. I - Raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obbligo degli operatori
- Art. 12 - Informazioni resi al momento della raccolta

- Sez. II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
- Art. 13 - Diritti dell'interessato

- Sez. III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni
- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione di trattamento dei dati



- Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- Sez. IV - Comunicazione e diffusione dei dati
- Art. 18 - Comunicazione

### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 19 - Tutela

### **CAPO V - MODIFICHE**

- Art. 20 - Modifiche regolamentari

## CAPO VI - COLLEGAMENTI ESTERNI

Art. 21 - Allacciamento al sistema dei privati

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano della Città di Novate Milanese.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

Art. 2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento si intende:

per "banca dei dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;

per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagine effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;



per "titolare", l'Ente Città di Novate Milanese, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dalla Città di Novate Milanese - Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale della stessa Polizia Locale, nonché parzialmente a quella della Stazione dei Carabinieri, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi o con opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Nei locali della Stazione dei Carabinieri è posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

### Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate alla Città di Novate Milanese, in particolare dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, dalle Legge 7.03.1986 n. 65 e dalla Legge Regionale n. 14.04.2003 n. 4, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.



La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale e presso la Caserma dei Carabinieri, costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione delle azioni della Polizia Locale e dei Carabinieri.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o di gestione dell'Amministrazione Comunale, di privati ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico,

tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, per garantire un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Il sistema di videosorveglianza dovrà comportare esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/20.05.1970), per effettuare controlli dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Sarà cura del responsabile, del titolare del trattamento, visionare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio: cantieri stradali o edili; giardini, durante la cura delle piante da parte dei giardinieri; sedi stradali, durante la pulizia periodica e in occasione del ritiro dei rifiuti solidi; i luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti non possono inoltre essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Art. 5 - Notificazione**

La Città di Novate Milanese nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30.6.2003, n. 196.



### **Art. 6 - Responsabile**

Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Novate Milanese presso il Comando della Polizia Locale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e), da nominare con apposito decreto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione degli apparati, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo e/o alla consultazione delle immagini.

L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale.

Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.



I preposti andranno nominati tra gli operatori di polizia locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonee garanzie nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Nell'ambito degli incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle eventuali chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi, ove sono conservate le apparecchiature.

## Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.

I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile informatico, potranno chiedere la variazione della propria password.

## CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

#### Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 - comma 3° - e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati e, in ogni caso, pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4° del presente articolo;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volte a salvaguardare l'anonimato e, in ogni caso, successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.



2. I dati sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero, in caso contrario. Inoltre le telecamere posizionate sul piazzale della Villa Venino, nell'area del mercato, in piazza della Chiesa, in via De Amicis, nel sottopassaggio pedonale della via Vittorio Veneto/Baranzate, nel parco pubblico di via Baranzate, sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico in digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini potranno essere visualizzate su computer, all'occorrenza, ed a soli fini probatori di illeciti amministrativi e/o di reati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è

necessario per ricostruire l'evento, essendo che la sala e le postazioni di controllo non sono presidiate. Le immagini videoregistrate si conservano per un tempo non superiore a 48 (quarantotto) ore successive alla rilevazione.

4. Nel caso in cui si debba aderire a specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria, le immagini dovranno essere salvate eccedendo il termine massimo ordinario programmato di conservazione. Le immagini registrate, con il decorso del termine di 48h, ove non siano salvate, per esigenze investigative dell'autorità giudiziaria, ovvero per altre esigenze comunque lecite, vengono costantemente e automaticamente sovraregistrate da altre immagini.

#### Art. 11 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici; non è invece ammesso il controllo con puntamento verso le abitazioni ed all'interno di proprietà private.

E' possibile, a motivata richiesta del privato cittadino, direttamente interessato al trattamento dei dati, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (danneggiamenti, sinistri, intrusioni etc.), consentire l'esame dei filmati ed eventualmente estrarne copia, previo il pagamento dei costi di riproduzione, e sempre per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione, rilasciata dal responsabile del trattamento dei dati.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre all'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

La Città di Novate Milanese, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, sulla quale è riportata la seguente dicitura: "Città di Novate Milanese - Area videosorvegliata".

L'avvio del sistema di riprese nelle diverse località è subordinato alla posa di idonea segnaletica.



#### Sezione II

#### DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

#### Art. 13 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali dell'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta, ovvero 30 giorni, previa comunicazione dell'interessato, se ricorre altro giustificato motivo:



- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi
- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o nell'interesse di familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1° l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicato oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.



Sezione III  
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,  
LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E  
RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante o suo delegato, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.

#### Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

#### Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

#### Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

#### Art. 18 - Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte della Città di Novate Milanese a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.



In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati, in conformità alla legge, richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

#### Art. 19 - Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 100 e seguenti del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7.08.1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

## **CAPO V MODIFICHE**

### Art. 20 - Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

## **CAPO VI COLLEGAMENTI ESTERNI**

### Art. 21 - Allacciamento al sistema dei privati

Per la tutela del patrimonio e della proprietà privata, il cittadino, la società od altro ente, possono chiedere di essere allacciati, a loro spese, al sistema di videosorveglianza comunale.

In tale eventualità, fermo restando che responsabile del trattamento dei dati rimane sempre il funzionario comunale delegato dall'Amministrazione, ed eventualmente i suoi preposti, tutti i costi di acquisizione, di posa e di allacciamento al sistema delle telecamere, devono restare a carico del privato richiedente; restano altresì a carico del richiedente, l'allacciamento ed eventuali costi di collegamento, con linee telefoniche ADSL ed altro.



Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rimando alle norme di legge vigenti in materia ed al provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali, del 29.04.2004, in materia di videosorveglianza.

---